di 100 unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari, già autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2025, non si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il relativo bando di concorso può prevedere la valorizzazione dell'esperienza lavorativa acquisita nel settore, ivi compresa quella maturata per un periodo di almeno sei mesi nell'ambito di rapporti di collaborazione o di consulenza con organismi internazionali o agenzie dell'Unione europea».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: «Fermo» è inserita la seguente: «restando», le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,», le parole: «ILVA S.p.A. in Amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «ILVA in amministrazione» e le parole: «d'Italia in Amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «d'Italia in amministrazione».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dagli articoli 1 e 2-*quater*».

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3121):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI, dal Ministro della Giustizia Carlo NORDIO, dal Ministro dell'Interno Matteo PIANTEDOSI, dalla Ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira CALDERONE e dal Ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo URSO (Governo MELONI-I), il 29 settembre 2026.

Assegnato alla Commissione II (Giustizia), in sede referente, il 29 settembre 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione II (Giustizia), in sede referente, il 7, il 14, il 20, il 21 e il 28 ottobre 2026, il 3, il 4 e il 10 novembre 2026.

Esaminato in Aula l'11 novembre 2026 e approvato il 12 novembre 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 2092):

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 novembre 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 4ª (Politiche dell'Unione Europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 17 e il 18 novembre 2026.

Esaminato in Aula e approvato, definitivamente, il 24 novembre 2026.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 226 del 29 settembre 2026.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 69.

26G00239

LEGGE 27 novembre 2026, n. **219**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2026, N. 170

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera *a)*:

il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) alla lettera *d)*, le parole: "esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe" sono sostituite dalle seguenti: "definisce, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero di ore di sostegno alla classe"»;

il numero 2) è soppresso;

il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

"g) per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro il 15 ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, di diverse condizioni di contesto rilevanti, delle barriere e dei facilitatori, dell'evoluzione dei bisogni educativi e didattici, nonché di esigenze emerse in sede di definizione del progetto di vita; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate e il PEI è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni di contesto della scuola di destinazione. Nel passaggio tra i gradi di istruzione e nel caso di trasferimento di iscrizione è assicurata la partecipazione di un docente individuato dall'istituzione scolastica di destinazione a una delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione della scuola di provenienza, secondo modalità concordate dalle istituzioni scolastiche"»;

il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

"g-*bis*) nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno nonché del numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione previsti nell'anno precedente, salvi aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. Il numero di ore di sostegno nonché il numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui al primo periodo costituiscono riferimento ai fini della continuità del percorso di inclusione, ferma restando la possibilità di adeguarne la quantificazione sulla base della verifica dei risultati conseguiti, della valutazione sull'efficacia degli interventi e delle strategie adottati, nonché dei cambiamenti connessi al contesto e allo sviluppo evolutivo della persona, come risultanti dalle valutazioni effettuate dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione e riportate nel PEI. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera *d)*, ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera *g)*, terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe"»;

alla lettera *b)*, dopo le parole: «misure di sostegno» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo ai gruppi per l'inclusione scolastica, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

"11-*bis*. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

11-*ter*. Al fine di garantire l'effettiva partecipazione di tutte le componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, con particolare riferimento alla famiglia, l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, adotta le misure necessarie a consentire lo svolgimento delle riunioni del suddetto Gruppo anche a distanza, in modalità telematica sincrona, nonché l'acquisizione di documenti da parte dei partecipanti, ferma restando la partecipazione della famiglia alle riunioni del medesimo Gruppo"».

All'articolo 2:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del presente articolo, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e,

quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzato al finanziamento di attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis (Modifica urgente alla legge 23 novembre 2012, n. 222)*. — 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le scuole di cui al primo periodo, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere altresì iniziative, attività, progetti ed eventi volti a rafforzare la conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi e valori fondamentali nonché del ruolo di garanzia degli stessi svolto da parte della Corte costituzionale"».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, le parole: «, e della relativa documentazione amministrativa,» sono sostituite dalle seguenti: «e della relativa documentazione amministrativa»;

al comma 2, al secondo periodo, le parole: «che abbiano conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia conseguito almeno 12 crediti formativi universitari (CFU) nel settore scientifico-disciplinare LATI-01/A, già L-FIL-LET/04» e, al quarto periodo, le parole: «Ai fini» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione»;

al comma 3, le parole: «e valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «e alla valutazione».

All'articolo 4:

al comma 1, al secondo periodo, le parole: «, per l'anno 2026, si provvede, quanto a 20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026» e dopo le parole: «a un milione di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2026» e, al terzo periodo, dopo le parole: «con le modalità» sono inserite le seguenti: «previsti dal regolamento» e dopo le parole: «integrato dal» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Le risorse derivanti dall'incremento del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento di progetti educativi integrati che associno alle attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo interventi di educazione al rispetto reciproco, alle pari opportunità, alle relazioni e all'affettività, nonché di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne»

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*bis (Disposizioni urgenti per incentivare la formazione e la lettura)*. — 1. Al fine di incentivare la formazione, migliorando la diversificazione dell'offerta libraria accessibile nelle biblioteche, il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, è incrementato di 45 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle biblioteche, anche per l'acquisto di pubblicazioni seriali, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 4-*ter (Versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari)*. — 1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

"2-*quinquies*. L'editore è tenuto a rendere disponibile, a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea dei libri di testo scolastici e dei libri di testo universitari indicati nei programmi di insegnamento, una versione in formato elettronico, scaricabile su un massimo di tre dispositivi, munito di misure tecnologiche di protezione ai sensi dell'articolo 102-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, idonee a consentire la riproduzione su supporto cartaceo di un numero di pagine non superiore al 15 per cento dell'opera per uso esclusivamente personale. La licenza d'uso della versione digitale comprende il diritto dell'acquirente o dello studente beneficiario di realizzare, a proprie spese, un'unica copia cartacea dell'opera, nel limite del 15 per cento previsto dall'articolo 68, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, destinata esclusivamente all'uso personale, scolastico o di studio e non commerciale. Gli eventuali contenuti digitali interattivi associati alla versione cartacea del libro di testo restano fruibili per l'intera durata dei tre anni scolastici successivi a quello dell'acquisto.

2-*sexies*. I libri di testo non conformi alle disposizioni del comma 2-*quinquies* non possono costituire oggetto di nuova adozione da parte delle istituzioni scolastiche";

b) al comma 4, le parole: "ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai principi di cui ai commi 1, 2, 2-*quinquies*, 2-*sexies* e 3".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai libri di testo posti in commercio o oggetto di nuova adozione a decorrere dall'anno scolastico o accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera *b)*:

al capoverso 1-*quater*, dopo le parole: «articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al capoverso 1-*sexies*, al primo periodo, le parole: «in titolarità» sono sostituite dalla seguente: «titolare» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Il servizio prestato presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi» sono inserite le seguenti: «che aderiscono al Diploma Programme»;

al capoverso 1-*novies*, lettera *c)*, secondo periodo, dopo le parole: «presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi» sono inserite le seguenti: «che aderiscono al Diploma Programme»;

al comma 3, le parole: «ed euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «Ai sensi di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'articolo 1» e le parole: «e di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 5»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «Friuli Venezia Giulia» e le parole: «dell'istruzione del merito» sono sostituite dalle seguenti: «dell'istruzione e del merito» e, al quarto periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo»;

alla rubrica, le parole: «Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «Friuli Venezia Giulia».

All'articolo 7:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 15 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2010» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai relativi oneri si provvede, quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito è pari a 24.220.893 euro per l'anno 2024 e a 21.294.343 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

al comma 2:

alla lettera *a)*, le parole: «al primo periodo,» sono soppresse;

alla lettera *b)*, le parole: «dopo il primo periodo è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «381.180 per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «ad euro 691.180 per l'anno 2027, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 691.180 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le parole: «e quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «e, quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028,»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si applicano anche nell'anno scolastico 2026/2027 ai vincitori delle procedure concorsuali già assunti per l'anno scolastico 2026/2027 con contratto a tempo determinato che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026»;

al comma 6:

all'alinea, dopo le parole: «Piano nazionale di ripresa e resilienza» è inserita la seguente: «(PNRR)»;

alla lettera *c)*, le parole: «con la parola» sono sostituite dalle seguenti: «dalla seguente:» e le parole: «misure PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «misure del PNRR»;

alla lettera *d)*, le parole: «euro 2.362.674» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.362.674» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: ", per gli anni dal 2022 al 2027," sono soppresse»;

al comma 8, la parola: «equipe» è sostituita dalla seguente: «*équipe*» e le parole: «seguenti "2028-2029"» sono sostituite dalle seguenti: «seguenti: "2028/2029"»;

al comma 9, dopo le parole: «di cui al comma 8» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «per l'anno 2029» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «personale amministrativo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «decreto dipartimentale 12 dicembre 2024, n. 3122,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del direttore generale per il personale scola-

stico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024» e le parole: «decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024»;

al comma 11, le parole: «decreto dipartimentale del 12 dicembre 2024, n. 3122,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024» e le parole: «decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024»;

al comma 12, secondo periodo, le parole: «nella quale sono ancora presenti candidati graduati» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale sono ancora utilmente collocati dei candidati»;

al comma 13, la parola: «fino», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Fino»;

dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2027". Per l'anno accademico 2026/2027, nel caso in cui la quota dell'offerta formativa erogata dalle università risulti insufficiente a coprire il fabbisogno individuato dal sistema scolastico, la quota residua può essere assunta dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo resta fermo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1-*quater*, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, in quanto compatibile, e il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità è aggiornato all'anno scolastico di riferimento.

13-*ter*. A decorrere dall'anno accademico 2027/2028, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 13-*quater* la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue con il superamento dei percorsi di formazione attivati dalle università, definiti ai sensi del comma 13-*septies*.

13-*quater*. Accedono ai percorsi di cui al comma 13-*ter*, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti e sono in possesso del titolo di studio idoneo all'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativamente al grado di istruzione per il quale intendono conseguire la specializzazione.

13-*quinquies*. I percorsi di cui al comma 13-*ter* sono articolati in almeno 30 crediti formativi universitari. Le attività formative teoriche dei predetti percorsi possono essere erogate anche in modalità telematica sincrona.

13-*sexies*. Le università organizzano l'offerta formativa in relazione al numero dei candidati in possesso dei requisiti di accesso e alle rispettive capacità formative, tenendo anche conto del fabbisogno dei diversi gradi di istruzione, definito ai sensi del comma 13-*septies*.

13-*septies*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ordinamento didattico dei percorsi, la ripartizione dei crediti formativi universitari tra le attività formative, le modalità di svolgimento e di valutazione dell'esame finale, le modalità di erogazione della didattica, i criteri per la distribuzione dell'offerta formativa, tenendo anche conto dei fabbisogni del sistema scolastico, nonché i costi complessivi a carico dei partecipanti. Con il decreto di cui al primo periodo sono stabilite altresì le modalità di individuazione del fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

13-*octies*. Dall'attuazione dei commi da 13-*ter* a 13-*septies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università provvedono all'attivazione e allo svolgimento dei predetti percorsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I costi relativi all'attivazione e allo svolgimento dei percorsi sono integralmente sostenuti mediante i contributi versati dai partecipanti.

13-*novies*. All'articolo 7, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, in materia di *standard* minimi per l'accreditamento degli ITS Academy, dopo le parole: "ai sensi del comma 1," sono inserite le seguenti: "e, comunque, fino all'anno formativo 2027/2028,".

13-*decies*. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: "e comunque entro il 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque entro il 31 dicembre 2027".

13-*undecies*. All'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incarichi dei dirigenti tecnici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con una durata massima fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "con una durata massima fino al 31 dicembre 2027, nel limite di 59 unità";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026" sono inserite le seguenti: "e a euro 9.100.100 per l'anno 2027"».



Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 7-*bis (Misure urgenti in materia di reclutamento)*. — 1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l'articolo 399 è inserito il seguente:

"Art. 399-*bis (Reclutamento da graduatorie provinciali per le supplenze)*. — 1. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i posti di tipo comune e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del comma 3-*ter* dell'articolo 399 sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di tipo comune e di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 1.

3. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 1 del presente articolo, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11. Il comitato per la valutazione dei docenti è integrato da un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici. Dalla partecipazione dei componenti esterni al comitato di valutazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 3 e 4, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

6. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 3 e 4, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 1, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi, nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 1, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4.

8. La presenza di candidati assumibili dalla procedura di cui al comma 1 non rileva al fine della quantificazione dei posti da bandire nei successivi concorsi ordinari".

Art. 7-*ter (Misure per la valorizzazione della partecipazione e dell'attività associativa degli studenti)*. — 1. Al fine di rendere più sistematica l'azione delle consulte provinciali degli studenti e dei coordinamenti regionali nell'ambito del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti (CNPC), nonché di potenziare il ruolo della rappresentanza studentesca, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è istituito il Consiglio nazionale degli studenti (CNS), quale organismo di rappresentanza unitaria degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con funzioni di coordinamento e raccordo tra il CNPC e il Ministero dell'istruzione e del merito. La partecipazione ai lavori del CNS non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il CNS è composto dai coordinatori regionali eletti dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti di ciascuna regione, o loro delegati, assistiti, nell'ambito del Consiglio, dai docenti referenti regionali per le attività delle consulte provinciali degli studenti, i quali svolgono funzioni a supporto del Consiglio medesimo. I componenti del CNS partecipano, su iniziativa del Ministero dell'istruzione e del merito, alle sedute degli osservatori e dei comitati istituiti presso l'amministrazione centrale e territoriale. La partecipazione dei docenti referenti regionali alle sedute non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il CNS adotta il proprio regolamento interno, che disciplina le modalità organizzative del suo funzionamento, nonché i procedimenti di formazione delle deliberazioni, le quali sono assunte a maggioranza.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca, quali contributi alla partecipazione democratica e allo sviluppo di una società della conoscenza, svolte dagli studenti nell'ambito del CNPC e delle consulte provinciali degli studenti sono riportate nel *curriculum* della studentessa e dello studente di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

5. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, possono definire, nell'ambito della propria autonomia, criteri per la valorizzazione delle attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca di cui al comma 4, se adeguatamente documentate, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto le-

gislativo 13 aprile 2017, n. 62, esclusivamente nell'ambito della fascia individuata sulla base della media dei voti, secondo la tabella di cui all'allegato A al medesimo decreto legislativo, con un'incidenza non superiore a un punto. Il punteggio complessivamente attribuito non può in alcun caso eccedere il massimo previsto per la fascia di appartenenza.

6. Per il funzionamento e la convocazione del CNS e la partecipazione allo stesso si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 8:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «numero 3» sono sostituite dalle seguenti: «numero 3)», al secondo periodo, dopo le parole: «1,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 500.000 euro per il medesimo anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «Ricerca 2016-2018,» sono sostituite dalle seguenti: «Ricerca - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2018,», dopo le parole: «è incrementato, per l'anno 2026,» sono inserite le seguenti: «di 17,8 milioni di euro a favore di tutto il personale scolastico delle istituzioni scolastiche nonché» e le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Ai relativi oneri si provvede» sono inserite le seguenti: «, quanto a 17,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Triennio 2016-2018, è incrementato, per l'anno 2026, di ulteriori 4 milioni di euro per il riconoscimento di un emolumento accessorio *una tantum* in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in servizio nell'anno scolastico 2026/2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 600.000 per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro 200.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 300.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

All'articolo 9:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'allegato 2-*ter*, paragrafo 2, Autonomia e flessibilità, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 26-*bis* del medesimo decreto-legge, relativo all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici, le tabelle 1, 2 e 3 sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato 01 al presente decreto»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «articolo 26-*bis* del» è inserita la seguente: «citato»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della rete scolastica" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto delle specificità dei licei tecnologici per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria, dei licei professionali per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane e dei licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera,".

2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029»;

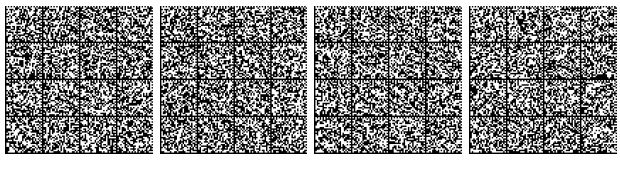

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2027» il segno di interpunzione «.» è soppresso e, al secondo periodo, dopo le parole: «Ai maggiori oneri» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo»;

alla rubrica, le parole: «- Missione 4 - Componente 1 del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «della Missione 4, Componente 1, del PNRR».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo la parola: «(PNRR)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «n. 91 per i quali» sono sostituite dalle seguenti: «n. 91, e per i quali» e dopo le parole: «comma 1-*bis*, del» è inserita la seguente: «citato».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «Patto di corresponsabilità educativa» sono sostituite dalle seguenti: «Patto educativo di corresponsabilità»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «definiscono, nell'ambito delle proprie competenze, un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che, valutata la situazione del minore e del nucleo familiare, prevede lo svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «dispongono lo svolgimento» e le parole: «, nonché, ove possibile, la frequenza» sono sostituite dalle seguenti: «e valutano, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della situazione del minore e del nucleo familiare, l'opportunità di definire un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che preveda, ove possibile, la frequenza»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «qualora persistente anche a seguito di formale diffida ad adempiere da parte dei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA) entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «qualora persistente a seguito di formale diffida ad adempiere, entro trenta giorni, intimata da parte dei CPIA» e, al terzo periodo, le parole: «Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA)» sono sostituite dalla seguente: «CPIA»;

al comma 5, terzo periodo, le parole: «di cui comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4».

All'articolo 13:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «classi iniziali della scuola primaria, della» sono sostituite dalle seguenti: «classi prime della scuola primaria e della»;

alla lettera *a)*, dopo le parole: «scuola dell'infanzia» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 2, al secondo periodo, le parole: «uffici territoriali di ambito» sono sostituite dalle seguenti: «Uffici scolastici di ambito territoriale» e le parole: «dagli uffici territoriali medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «dai medesimi Uffici scolastici di ambito territoriale»;

al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «euro 14.139.760» è inserita la seguente: «annui», al secondo periodo, dopo le parole: «possono essere realizzate» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA)» sono sostituite dalla seguente: «CPIA» e, al terzo periodo, le parole: «euro 14.139.760 a decorrere dal 2028» sono sostituite dalle seguenti: «euro 14.139.760 annui a decorrere dall'anno 2028»;

al comma 6:

all'alinea, le parole: «terzo periodo, del» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al»;

alla lettera *a)*, le parole: «la parola» sono sostituite dalle seguenti: «all'alinea, la parola»;

alla lettera *b)*, le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «all'alinea, le parole».

Dopo l'articolo 13 è inserita la seguente partizione:

«Capo III-bis — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE SUPERIORE E RICERCA».

All'articolo 14:

al comma 2, primo periodo, le parole: «9,5 milioni euro» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 milioni di euro»;

al comma 3, le parole: «aggiungere, infine» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine», le parole: «tecnico amministrativo» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-amministrativo», dopo le parole: «medesime finalità» il segno di interpunzione «,» è soppresso, le parole: «da definirsi» sono sostituite dalle seguenti: «da definire» e dopo le parole: «contratto collettivo nazionale» il segno di interpunzione «;» è soppresso;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Non è richiesto il parere della commissione di cui al comma 3 nel caso di chiamate dirette di studiosi che sono risultati vincitori, in qualità di *Principal Investigator*, di programmi di ricerca dello *European Research Council* (ERC) o di finanziamenti relativi al programma del Fondo italiano per la scienza (FIS). Le chiamate sono effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Resta fermo il rilascio del nulla osta da parte del Ministro vigilante".

3-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca previste dall'articolo 1, comma 310, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definire nell'ambito del contratto collettivo nazionale».

All'allegato 1 è premesso il seguente:

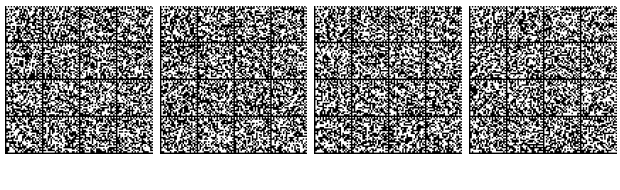

« Allegato 01
(articolo 9, comma 1)

"Tabella 1

MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di istruzione generale nazionale	Linguistico	462	462	198
	Matematico	264	198	99
	Storico-geografico	165	132	66
	Giuridico-economico	132		
	Scienze motorie	132	132	66
	RC o attività alternative	66	66	33
Totale Area istruzione generale nazionale		1221	990	462

";

"Tabella 2

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE ECONOMICO

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	264		
	Elementi di base dell'indirizzo	627		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza			132	99
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	528

";

"Tabella 3

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE TECNOLOGICO-AMBIENTALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	429		
	Tecnologie di base	198		
	Elementi di base dell'indirizzo	264		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza		330	561	297
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	528

" ».

All'allegato 1:

alla sezione «LICEI TECNOLOGICI»:

al numero 2), dopo le parole: «per il turismo» sono aggiunte le seguenti: «e i beni culturali e ambientali»;

al numero 4), dopo le parole: «per la chimica» sono aggiunte le seguenti: «, i materiali e le biotecnologie».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2053):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI, dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe VALDITARA, dal Ministro dell'Università e ricerca (Governo MELONI-I), il 30 settembre 2026.

Assegnato alla 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede referente, il 1° ottobre 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione Europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 6, il 7, il 13, il 14, il 15, il 20, il 21, il 27, il 28 ottobre 2026; il 3, il 4, il 10, l'11 e il 17 novembre 2026.

Esaminato in Aula il 17 e il 18 novembre 2026, approvato il 19 novembre 2026.

Camera dei deputati (atto n. 3189):

Assegnato alla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 19 novembre 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), III (Affari esteri), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 19 e il 23 novembre 2026.

Esaminato in Aula il 24 novembre 2026 e approvato, definitivamente, il 26 novembre 2026.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 30 settembre 2026.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 83.

26G00242